UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

ADDENDUM
ACCORDO WELFARE INTEGRATIVO 2020
SUSSIDI E BENEFITS

AI SENSI DELL'ART. 67 CCNL DI COMPARTO 19 APRILE 2018

- CONSIDERATO il difficile quadro economico del Paese e la volontà dell'Università degli studi dell'Insubria di implementare politiche di welfare rivolte alla collettività dell'Ateneo e finalizzate a sostenere le esigenze del più ampio numero di personale tecnico amministrativo in servizio;
- VISTO l'art. 12 del D. L. Aiuti Bis del 09 Agosto 2022 convertito in Legge del 21 settembre 2022 n. 142 che stabilisce in materia di "Misure fiscali per il welfare aziendale" quanto segue: *limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00;*

Tutto ciò premesso e considerato in data 05 Ottobre 2022 presso la Sala del Consiglio, in Via Ravasi, 2 a Varese e via teams a distanza,

la **Delegazione trattante di Parte Pubblica** dell'Università degli studi dell'Insubria, composta dalle seguenti persone:

Prof.ssa Maria Pierro (Delegata del Rettore per le relazioni sindacali)	approva
Direttore Generale Dott. Marco Cavallotti	approva

e la Delegazione di Parte Sindacale:

<u>Per le RSU</u>

Anna Maria Andriani	approva
Paolo Azimonti	approva
Fabrizio Bolognese	approva
Giuseppe Caramazza	assente
Maristella Mastore	approva
Santo Zema	approva

Per le Organizzazioni Sindacali

Per la CISL FSUR
Sig. Angelo Vicini approva

Per la FLC/CGIL
Sig. Giampietro Santinelli approva

Per la Fed. UIL SCUOLA RUA
Sig.ra Vincenza Nadia Liistro approva

Per la Fed. UIL SCUOLA RUA
Sig. Roberto Gambillara approva

Per la CISL FSUR
Sig.ra Roberta Mazzucchi approva

Sottoscrivono il presente Addendum all'Accordo Welfare integrativo 2020 del 20 gennaio 2022

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Vista la recente normativa in materia di welfare concessa dal Governo con il D.L. Aiuti Bis del 09 Agosto 2022 per l'anno d'imposta 2022, convertito nella Legge n. 142 del 21 settembre 2022 le Parti dispongono che, oltre all'importo già previsto dall'Accordo Welfare integrativo 2020 pari ad € 111.287,45, vengano destinate per l'acquisto dei buoni spesa multiuso eventuali risorse residue derivanti dalle economie sussidi 2020 previo parere favorevole dei Revisori dei Conti.

2. I buoni spesa multiuso saranno destinati al personale tecnico amministrativo in servizio nel l'anno 2022 presso l'Università degli studi dell'Insubria, in relazione ai mesi di lavoro prestati. Ha diritto al buono spesa il personale tecnico amministrativo in servizio da almeno 16 giorni/anno consecutivi[1].

3. Le somme derivanti dalle economie dei sussidi 2020, accertate e certificate dal Collegio dei Revisori, in attuazione dell'art. 12 della Legge del 21 settembre 2022 n. 142, saranno distribuite, previo parere favorevole dello stesso Collegio, secondo quanto disposto dal precedente comma.

[1] nota esplicativa:
da 1 a 15 giorni lavorati in un mese dal dipendente: non viene calcolata la mensilità e pertanto non spetta l'erogazione; dal 16° giorno in poi: viene considerata la mensilità intera, mensilità intesa sia come prima mensilità lavorata, sia a seguire (es se un dipendente è cessato dopo 2 mesi e 16 giorni o più verranno conteggiati 3 mesi; se invece lavora 2 mesi e 15 giorni o meno, verranno conteggiati 2 mesi)

4. La gestione del servizio per l'erogazione dei buoni spesa multiuso verrà affidata ad un fornitore esterno, da individuare secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Le parti stabiliscono che, qualora la procedura affidata al fornitore esterno non dovesse andare a buon fine, sarà individuata dall'Ateneo una modalità alternativa di erogazione delle somme di cui all'art. 1 comma 1 del presente accordo.

5. I buoni spesa assegnati al singolo dipendente dovranno essere utilizzati entro i termini previsti dalla procedura di affidamento. In nessun caso la quota residua potrà essere monetizzata.

6. La quota eventualmente non utilizzata confluirà nel Fondo Welfare dell'anno successivo, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori.